## STATUTO DI IFEL 14 luglio 2021

## Titolo I

## (Costituzione, denominazione, sede, scopo e durata)

### Art. 1 Costituzione e denominazione

1.1 È costituita, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, c. 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504 (ss.mm.ii.) e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005 (pubblicato sulla GURI del 17 gennaio 2006, n. 13), la Fondazione denominata:

"Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – IFEL"

1.2 La Fondazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del citato Decreto Ministeriale del 22 novembre 2005, succede in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, nel relativo patrimonio, nonché nello svolgimento delle attività di competenza.

#### Art. 2 Sede

- 2.1 La Fondazione ha sede in Roma, p.zza S. Lorenzo in Lucina, n. 26.
- 2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto agli scopi della Fondazione, attività culturali, relazionali e di scambio informativo.

## Art. 3 Scopo

3.1 La Fondazione è un Ente di ricerca, che persegue gli scopi previsti dalla legge e, in particolare, dall'art. 10, c. 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ss.mm.ii.), e dall'art. 5, c. 1, lett. d), d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (ss.mm.ii.). La Fondazione, inoltre, è ente strumentale dell'ANCI per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché delle finalità generali di cui all'art. 14, c. 9, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (ss.mm.ii.).

- 3.2 Nell'ambito di quanto sopra, e nel rispetto del principio di separazione contabile e patrimoniale di cui all'art. 1, DM 22.11.2005, la Fondazione, tra l'altro:
  - può svolgere, con contabilità separata da quella relativa ai contributi che riceve per il perseguimento degli scopi previsti dall'art. 10, c. 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ss.mm.ii.), e dall'art. 5, c. 1, lett. d), d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (ss.mm.ii.), le attività per le quali le Pubbliche Amministrazioni prevedano contributi o compensi a qualsiasi titolo per l'ANCI o direttamente per IFEL in quanto struttura costituita quale patrimonio separato dall'ANCI;
  - produce studi, analisi e ricerche in materia di economia e finanza locale;
  - assicura il monitoraggio e l'analisi dei principali fenomeni connessi con la finanza e l'economia locale e cura la diffusione dei risultati;
  - elabora proposte e progetti finalizzati al miglioramento delle attività amministrative connesse alla finanza e all'economia locale, all'attuazione legislativa e amministrativa del principio di autonomia finanziaria;
  - partecipa, attraverso attività di monitoraggio, analisi, indirizzo scientifico e sperimentazione, all'attuazione delle riforme legislative in materia di finanza locale:
  - realizza attività di aggiornamento, formazione e assistenza tecnica in materie di economia e finanza pubbliche e in tutte le materie che consentano ai Comuni italiani l'utilizzo più efficiente ed efficace delle proprie risorse e del proprio patrimonio, e l'accesso a ulteriori risorse, in un'ottica di accrescimento dell'autonomia finanziaria;
  - promuove e realizza studi, seminari, incontri, iniziative culturali e di comunicazione d'interesse economico e finanziario per le autonomie locali;
  - realizza prodotti editoriali, pubblica rapporti annuali in materia di finanza locale:
  - nell'interesse proprio, di ANCI o dei Comuni italiani, stipula e sviluppa accordi di cooperazione con pubbliche amministrazioni per la realizzazione di progetti e servizi di comune interesse e coerenti con le rispettive finalità istituzionali.
- 3.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, in raccordo con ANCI, tra l'altro:
  - a) stipulare ogni opportuno atto e/o contratto, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
  - b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con altre pubbliche amministrazioni ovvero, ove consentito, con altri soggetti privati;

- c) costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti e istituzioni pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al persegui- mento di scopi analoghi a quelli suoi propri;
- d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- e) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea e opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

### Art. 4 Durata

4.1 La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

### Titolo II

## (Patrimonio, fondo di gestione ed esercizio finanziario)

### Art. 5 Patrimonio

## 5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal patrimonio del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, acquisito ai sensi dell'art. 9, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005;
- b) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori ovvero da terzi;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente Statuto;
- d) dalla parte non utilizzata di rendite che, con delibera del Collegio della Fondazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al fondo di dotazione da altri Enti pubblici.

## Art. 6 Fondo di gestione

## 6.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dai contributi di cui all'art. 10, c. 5, d.lgs. 504/92 (ss.mm.ii.), versati dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dagli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (ss.mm. ii.);
- b) dagli importi ICI non attribuita, di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005;
- c) dai frutti derivanti dall'investimento temporaneo delle disponibilità liquide;
- d) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- e) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- f) da eventuali contributi attribuiti da Enti pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- g) da contributi del Fondatore;
- h) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

### Art. 7 Esercizio finanziario

- 7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 7.2 Il Collegio della Fondazione, previo parere del Comitato di Garanzia e di Indirizzo Scientifico, approva il bilancio economico di previsione entro il mese di febbraio di ciascun anno ed entro il 30 giugno successivo il conto consuntivo di quello decorso, entrambi sottoposti dal Consiglio Direttivo. Il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere previamente trasmessi al Fondatore, accompagnati dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dal parere del Comitato di Garanzia e di Indirizzo Scientifico.
- 7.3 Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi di cui agli artt. 2423 e ss. c.c..
- 7.4 Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato. Gli impegni e le obbligazioni, assunti oltre tali limiti, devono essere successivamente ratificati dal Collegio della Fondazione.
- 7.5 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
- 7.6 È vietata la distribuzione, in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 7.7 Il bilancio d'esercizio può essere certificato da una primaria società di revisione e certificazione.

# Titolo III (Fondatore e controlli)

Art. 8 Fondatore

8.1 È Fondatore di IFEL esclusivamente l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

# Titolo IV (Organi)

## Art. 9 Organi della Fondazione

- 9.1 Sono Organi della Fondazione:
- a) il Collegio della Fondazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato di Garanzia e di Indirizzo Scientifico;
- d) il Direttore;
- e) il Consiglio Direttivo;
- f) il Collegio Sindacale.

## Art. 10 Il Collegio della Fondazione

10.1 Il Collegio della Fondazione è composto dal Fondatore.

## 10.2 Il Collegio:

- a) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, nonché gli altri atti di programmazione;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato di Garanzia e d'Indirizzo Scientifico, del Collegio Sindacale, nonché il Direttore, determinandone gli eventuali emolumenti annui, oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento del mandato;
- c) delibera le modifiche al presente Statuto;
- d) approva i regolamenti della Fondazione;
- e) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, fatti salvi gli obblighi di legge.
- 10.3 Il Collegio della Fondazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo utile, inviati almeno 4 (quattro) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. In ogni caso, il Collegio può validamente deliberare, anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, esprimendosi in forma scritta su una proposta di deliberazione sottoposta dai competenti organi della Fondazione.
- 10.4 Delle adunanze e delle decisioni del Collegio è redatto apposito verbale in forma sintetica, sottoscritto da chi presiede e dal segretario verbalizzante.

### Art. 11 Il Presidente

- 11.1 Il Presidente della Fondazione è il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani o un suo delegato. Quest'ultimo, tuttavia, decade automaticamente in ogni caso di mutamento del Presidente pro-tempore dell'ANCI e, comunque, può essere da quest'ultimo revocato in qualunque momento, senza necessità di alcuna motivazione. Il Presidente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
- 11.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

### Art. 12 Il Comitato di Garanzia e di Indirizzo Scientifico

12.1 Il Comitato di Garanzia e di Indirizzo Scientifico, ai sensi dell'art. 1, c.3, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005, assicura la congruità tecnica e la validità scientifica dell'attività della Fondazione, deliberandone le linee strategiche e gli obiettivi connessi al perseguimento delle finalità istituzionali.

### 12.2 Il Comitato di Garanzia e di Indirizzo Scientifico:

- a) approva il piano annuale delle attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- b) fissa gli obiettivi della Fondazione; formula direttive e indirizzi in materia di gestione, verificandone l'attuazione anche attraverso la richiesta di relazioni periodiche e la formulazione di opportune raccomandazioni agli organi di gestione;
- c) approva la relazione consuntiva delle attività stesse, da trasmettere annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
- d) approva il piano annuale concernente la comunicazione istituzionale, predisposto, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 2000, n. 150 (ss.mm.ii.), anche in collaborazione con l'ANCI e le sue strutture;
- e) esprime parere obbligatorio, in ordine alla sua congruità rispetto al piano di attività, sul bilancio di previsione e su quello consuntivo;
- f) individua materie e argomenti oggetto di studi e ricerche;
- g) promuove seminari, incontri, iniziative culturali e di comunicazione, d'interesse territoriale e istituzionale, con particolare riferimento allo sviluppo degli enti locali;

- h) può avviare collaborazioni con enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità scientifiche di carattere istituzionale.
- 12.3 Il Comitato di Garanzia e di Indirizzo Scientifico è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede e convoca, dal Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, o da un suo rappresentante, e da non più di sette componenti, scelti dal Fondatore tra magistrati, contabili o amministrativi, professori universitari, dirigenti pubblici di comprovata esperienza nel settore della finanza locale e di riconosciuta indipendenza, anche in pensione.
- 12.4 I componenti del Comitato di Garanzia e di Indirizzo Scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati.
- 12.5 Il Comitato delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale dell'ANCI e il Direttore dell'IFEL.

### Art. 13 Il Direttore

- 13.1 Fermo restando quanto all'art. 14, il Direttore è responsabile delle attività della Fondazione espressamente previste dall'art. 10, c. 5, d.lgs. 30 dicembre 1992 n.504 e assicura il raccordo in materia di finanza locale con le attività dell'ANCI e delle istituzioni competenti. Al Direttore sono assegnate risorse umane, tecnologiche e finanziarie adeguate per svolgere i compiti assegnati. Nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio Direttivo, il Direttore ha la rappresentanza della Fondazione.
- 13.2 Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 13.3 Il Direttore resta in carica per un periodo non superiore a tre anni e può essere confermato.

# Art. 14 Il Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione di cui all'art. 1, c. 2, Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005; esso provvede all'amministrazione della Fondazione, attua, anche attraverso l'attribuzione di

specifiche deleghe, il piano d'attività ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi.

- 14.2 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
- 14.3 In particolare, il Consiglio Direttivo
  - a) predispone il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio da sottoporre, all'approvazione del Collegio della Fondazione previo parere del Comitato di Garanzia e di Indirizzo Scientifico;
  - b) predispone il piano annuale d'attività;
  - c) predispone la relazione consuntiva;
  - d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
  - e) delibera in materia di organigramma e di assunzioni del personale;
  - f) delibera in tutte le materie per le quali il presente Statuto non prevede la competenza di altri organi;
  - g) svolge tutti gli ulteriori compiti previsti dal presente Statuto.
- 14.4 Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, il Presidente del Consiglio direttivo designato dal Presidente dell'ANCI, un Consigliere designato dal Fondatore e il Segretario Generale dell'ANCI. Il Consiglio Direttivo convocato, con qualunque mezzo utile, dal proprio Presidente, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza semplice dei presenti. In ogni caso di parità di voti, prevale quello del Presidente del Consiglio Direttivo medesimo.
- 14.5 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al proprio Presidente, a propri componenti, al Direttore, nonché nominare procuratori. I soggetti delegati hanno la rappresentanza legale della Fondazione nell'ambito dei poteri loro conferiti.

# Art. 15 Il Collegio Sindacale

- 15.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di cui agli artt. 2403 e ss., c.c..
- 15.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
- 15.3 I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e possono essere confermati.

15.4 I componenti del Collegio Sindacale partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio della Fondazione e nei loro confronti trova applicazione la previsione di cui all'art. 2405, c. 2, c.c..

# Titolo V (Scioglimento e norme finali)

## Art. 16 Scioglimento

16.1 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Collegio della Fondazione ad altri Enti, che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge.

### Art. 17 Clausola arbitrale

17.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, ovvero, in caso di disaccordo, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, cui spetterà, altresì, la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

### Art. 18 Norma di rinvio

18.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di fondazioni, le norme di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 novembre 2005 (ss.mm.ii.), nonché le norme di legge, generali e speciali, vigenti in materia.